

*in*arCASSA

RIFORMA

Previdenziale

I punti qualificanti

ROMA, DICEMBRE 2012

Premessa

Esattamente un anno fa, il Governo Monti emanava il ***Decreto “Salva Italia”*** (DL 201/2011).

Con riferimento alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, il decreto imponeva una verifica straordinaria dei conti finanziari di lungo periodo: il superamento di uno stress test a ***50 anni***.

Per Inarcassa la verifica si è tradotta nel passaggio, a partire dal ***1° gennaio 2013***, al ***metodo di calcolo contributivo in forma pro rata*** per assicurare ***l’equilibrio strutturale dei conti finanziari di lungo periodo***.

Non sono state aumentate le aliquote contributive della Riforma 2008, sono stati tutelati i ***diritti maturati dagli iscritti*** ed è stata, al contempo, rivolta un'attenzione particolare alle prestazioni delle ***generazioni più giovani***.

La scelta è stata quella di disegnare un ***metodo contributivo "proprio"***, che per diversi aspetti si differenzia da quello definito dalla legge 335/1995, riservando spazio agli interventi per ***la solidarietà e l'equità tra generazioni*** e che assicura ***sostenibilità finanziaria a 50 anni***.

Sul piano dell'***adeguatezza delle prestazioni***, la Riforma introduce un pacchetto di misure volto a “***sostenere***” i livelli delle pensioni: come il mantenimento della ***pensione minima*** (con alcuni limiti); la destinazione di ***parte del contributo integrativo a previdenza***; il riconoscimento di un ***accredito figurativo*** per le agevolazioni ai giovani.

A questi interventi, si aggiunge anche la possibilità di versare una ***contribuzione facoltativa aggiuntiva***, che costituisce una leva importante, a disposizione degli iscritti, per aumentare in prospettiva la prestazione previdenziale, in linea con le proprie aspettative ed esigenze.

Il ***passaggio al metodo contributivo*** comporta un ruolo più ***attivo e consapevole*** di ciascun associato nella gestione del proprio risparmio previdenziale.

Per questo, tutti gli associati devono pensare ***per tempo*** al ***proprio futuro previdenziale***.

I punti *qualificanti*

1 *La rivalutazione dei contributi avviene in base alla variazione media quinquennale del monte redditi degli iscritti alla Cassa* (c.d. “Pil Inarcassa”), con un valore minimo pari all’1,5%; è prevista inoltre la possibilità di un’ulteriore rivalutazione con parte del rendimento realizzato sul patrimonio della Cassa, subordinatamente alla verifica della sostenibilità.

2 ***I coefficienti di trasformazione sono specifici*** (in linea cioè con la speranza di vita media propria degli iscritti a Inarcassa), applicati **“per coorte”**, cioè per anno di nascita e non solo per età (per garantire una maggiore equità all’interno di ogni generazione).

3 La ***destinazione a previdenza di parte del contributo integrativo*** permette di garantire prestazioni contributive più adeguate.

Altri aspetti qualificanti della Riforma, che operano **a favore dell'equità intergenerazionale e dell'adeguatezza**, soprattutto per le **generazioni giovani**, riguardano:

a **il mantenimento della pensione minima** anche nel metodo contributivo, subordinata però alla c.d. “prova dei mezzi” (cfr. la sezione “Cosa cambia in breve”);

b **la flessibilità di uscita da 63 a 70 anni**, per assicurare una pensione adeguata alle proprie esigenze, in quanto l'importo è funzione crescente dell'età al pensionamento. L'età ordinaria rimane di 65 anni per il 2013 e aumenta gradualmente negli anni successivi (cfr. la sezione “Cosa cambia in breve”);

C *la destinazione a previdenza dell'intera aliquota del 14,5% di contributo soggettivo, ivi compreso lo 0,5% che la Riforma 2008 prevedeva per l'assistenza, ora finanziata con i restanti contributi;*

d *la “retrocessione” del contributo integrativo in funzione decrescente dell'anzianità maturata nel metodo retributivo, così da favorire l'equità fra generazioni;*

e *il riconoscimento di un accredito figurativo* da destinare ai montanti individuali, per i periodi di agevolazione contributiva riconosciuta ai giovani iscritti (con le modalità descritte nella sezione “Cosa cambia in breve”);

f *la contribuzione facoltativa aggiuntiva*, per incrementare la pensione (in base alla “propensione” al risparmio previdenziale del singolo associato).

Dal 1° gennaio 2013, è prevista la corresponsione del contributo integrativo anche nella fatturazione tra professionisti iscritti, associazioni o società (di professionisti e di ingegneria), per assicurarne la “retrocessione” sui montanti individuali anche a coloro che prestano la propria attività a favore di altri professionisti.

Al fine di evitare la duplicazione della contribuzione, i professionisti ***possono dedurre dal totale del contributo integrativo dovuto a Inarcassa*** in base al proprio volume d'affari annuo calcolato ai fini Iva, ***il contributo integrativo corrisposto.***